



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 2821 del 30/06/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2551 del 30/06/2023

Direzione: 1^a “Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale”

Servizio: Turismo e Attività Produttive

Ufficio : Strutture Ricettive Messina Sud e zona Ionica

OGGETTO: Riclassifica per il quinquennio 2022-2026 della struttura ricettiva tipologia Albergo denominata “**Mendolia Beach Hotel**” categoria 3 stelle, sita nel Comune di **Taormina**, Via Nazionale n. 198.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. n. 27/1996 “Norme per il turismo” e ss.mm.ii ;

VISTA la L.R. n.10/2005 “Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti” e ss.mm.ii;

VISTI il D.A.R.S. n. 469 del 20/03/2017; il D.A.R.S. n. 3098 del 22/11/2018; il D.A.R.S. n. 1507 del 05 giugno 2019; il D.A.R.S. n. 1736 dell’08 Luglio 2021;

VISTA la nota circolare prot. n.10155 del 24.03.2022 del Dirigente Generale del Dipartimento Turismo - linee di indirizzo per la riclassificazione quinquennale 2022-2026;

VISTA l’istanza del Sig. Giacomo Mendolia, acquisita al protocollo generale il 13/06/2022 al n. 0019025, presentata n.q. di legale rappresentante della società ISOLA 99 Srl, gestore della struttura ricettiva tipologia Albergo, denominata “**Mendolia Beach Hotel**” sita nel Comune di Taormina, Via Nazionale n. 198 (foglio 4 part. 1387 sub.2), pec: mendoliahotel@cgn.legalmail.it con la quale chiede la riclassificazione della struttura per il quinquennio 2022-2026;

PRESO ATTO che la struttura ricettiva in esame risulta regolarmente riclassificata per il quinquennio precedente 2017/2021, con la *D.D. n. 1076 del 26.10.2016* , nella categoria 3 stelle, con una ricettività di n. 8 camere doppie per complessivi n. 16 posti letto;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, allegata all’istanza, resa ai sensi di legge, dal Sig. Giacomo Mendolia in qualità di Legale Rappresentante della Isola 99 Srl, con la quale attesta che nella struttura ricettiva, nulla è cambiato rispetto all’ultimo provvedimento di classifica, che l’attività viene svolta a carattere annuale e che la struttura è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, rispettando altresì le norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche, per essere riclassificata, per il quinquennio 2022/2026, nella tipologia Albergo- categoria 3(tre) stelle, con una ricettività di n. 8 camere doppie per complessivi n. 16 posti letto;

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese e degli atti prodotti a corredo della richiesta di riclassifica;

ACQUISITO, secondo la vigente normativa, il consenso al trattamento dei dati personali;

ACCERTATA la regolarità degli atti;

VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto ed i regolamenti dell'Ente;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione.

PROPONE

Per quanto in premessa,

RICLASSIFICARE fino al 31/12/2026, *sulla scorta della documentazione e delle dichiarazioni prodotte*, la struttura ricettiva, denominata **“Mendolia Beach Hotel“** sita nel Comune di Taormina Via Nazionale n. 198 , pec: mendoliahotel@cgn.legalmail.it - con *attività a carattere annuale* - nella tipologia *Albergo - categoria. 3(tre) stelle*, con una ricettività 8 camere doppie per complessivi n. 16 posti letto, gestita dalla società ISOLA 99 Srl L.R. Sig. Giacomo Mendolia ;

DARE ATTO che il presente provvedimento è subordinato al mantenimento dei requisiti e delle autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica, igiene e sanità e pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali ed all'effettuazione degli adempimenti di cui al D.A.R.S. n. 469 del 20/03/2017 e che inoltre il titolare della ditta è tenuto a comunicare alla Città Metropolitana, tramite il SUAP competente, eventuali modifiche o variazioni inerenti alla struttura ed alla relativa gestione;

INSERIRE sulla piattaforma *Turist@t* della Regione Siciliana il presente provvedimento, giusta nota prot. n. 4457/S2 TUR del 09/02/2018 del Dipartimento Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto può essere dichiarato immediatamente esecutivo;

TRASMETTERE copia della presente Determinazione, al titolare della struttura ricettiva, al SUAP del Comune di Taormina e all'Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo;

Il Responsabile del Procedimento e del Servizio
(Dott. Fabio Russo)

LA DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

RICLASSIFICARE fino al 31/12/2026, *sulla scorta della documentazione e delle dichiarazioni prodotte*, la struttura ricettiva, denominata “**Mendolia Beach Hotel**“ sita nel Comune di Taormina Via Nazionale n. 198 , pec: mendoliahotel@cgn.legalmail.it - con *attività a carattere annuale* - nella tipologia *Albergo - categoria. 3(tre) stelle*, con una ricettività 8 camere doppie per complessivi n. 16 posti letto, gestita dalla società ISOLA 99 Srl L.R. Sig. Giacomo Mendolia ;

DARE ATTO che il presente provvedimento è subordinato al mantenimento dei requisiti e delle autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica, igiene e sanità e pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d’uso dei locali ed all’effettuazione degli adempimenti di cui al D.A.R.S. n. 469 del 20/03/2017 e che inoltre il titolare della ditta è tenuto a comunicare alla Città Metropolitana, tramite il SUAP competente, eventuali modifiche o variazioni inerenti alla struttura ed alla relativa gestione;

INSERIRE sulla piattaforma *Turist@t* della Regione Siciliana il presente provvedimento, giusta nota prot. n. 4457/S2 TUR del 09/02/2018 del Dipartimento Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto può essere dichiarato immediatamente esecutivo;

TRASMETTERE copia della presente Determinazione, al titolare della struttura ricettiva, al SUAP del Comune di Taormina e all’Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo;

DARE ATTO

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990, che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio *Dott. Fabio Russo* PEC protocollo@pec.prov.me.it ;

Responsabile dell’Istruttoria è il Responsabile dell’Ufficio Strutture Ricettive Messina Sud e zona Ionica *Dott. Orazio Caristi* recapito 0907761158.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all’Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

LA DIRIGENTE
Avv. Anna Maria Tripodo
Firmato digitalmente